



FOGLIO INFORMATIVO Richiedenti asilo & lavoro

Definizione di richiedenti asilo, rifugiati e migranti

Richiedente asilo: Un richiedente asilo è una persona che cerca protezione internazionale dalla persecuzione in un paese straniero e ha fatto una richiesta di riconoscimento dello status di protezione. La persona è considerata persona richiedente asilo fintanto che è in attesa della decisione della Commissione territoriale competente. Viene considerata persona richiedente asilo anche una persona che ha depositato un ricorso contro una prima decisione della Commissione fino alla nuova decisione della Commissione. Nel caso di un rigetto definitivo della domanda d'asilo le persone vengono invitate a lasciare il territorio statale.

Rifugiato: Un rifugiato è una persona che per il giustificato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche è fuggita dal Paese d'origine e ha chiesto la protezione in un altro Paese nel quale ha ottenuto dalle autorità il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Un rifugiato è fondamentalmente equiparato ad un cittadino italiano (con esclusione di quelli diritti che la legge espressamente riserva ai cittadini italiani p.e. il diritto di voto) e sono sottoposti al diritto civile, penale e amministrativo italiano.

Migranti: I migranti solitamente lasciano la patria per migliorare le loro condizioni di vita.

Con decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge del 1° dicembre 2018, n. 132 la protezione umanitaria è stata abolita e sostituita con altri tipi di permesso di soggiorno (art. 18, art. 18-bis, art. 20 bis del decreto legislativo del 25.07.1998, n. 286).

I nuovi permessi di soggiorno portano la dicitura "*permesso speciale*" e permettono di svolgere attività lavorativa. Alla scadenza possono essere prorogati se i presupposti al rilascio sussistono tuttora o se vengono convertiti in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il Testo Unico prevede i seguenti nuovi permessi di soggiorno:

- permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18);
- permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis);
- permesso di soggiorno per calamità (art. 20-bis).

Svolgimento di attività lavorativa per i richiedenti asilo*

In base all'art. 22 del decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142, ai richiedenti asilo è **consentito di svolgere attività lavorativa in Italia dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.**

Anche se la procedura di esame non è ancora terminata un richiedente asilo può iniziare a lavorare dopo un periodo di 60 giorni. Per queste persone esiste dunque, **in base alle norme generalmente applicabili, la possibilità di essere assunte sia da datori di lavoro privati che pubblici.**





Il datore di lavoro deve fare la relativa comunicazione obbligatoria unificata del rapporto di lavoro all'Ufficio Osservazione mercato del lavoro, realizzando così gli obblighi di segnalazione all'amministrazione del territorio (Ripartizione lavoro) come pure per le istituzioni come NISF/INPS e INAIL. Vi è inoltre anche la possibilità di assumere i richiedenti asilo con contratti di lavoro atipici.

Nel caso in cui i richiedenti asilo non dovessero trovare lavoro ed hanno un'età compresa tra i 16 ed i 65 anni, possono iscriversi nelle liste di disoccupazione presso il Centro di mediazione lavoro competente. Per l'iscrizione nelle relative liste i richiedenti asilo devono presentarsi di persona perché è necessario esibire il permesso di soggiorno (è sufficiente la *"ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale"* ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142).

Per i richiedenti asilo sussiste inoltre la possibilità di lavorare - sia nel settore turistico che nel settore dell'agricoltura - tramite i cosiddetti buoni PrestO, sempre che l'azienda possiede i requisiti per tale forma di lavoro. Inoltre, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi i richiedenti asilo possono partecipare ai progetti di cui alla legge n. 11/1986.

*Il termine giuridicamente corretto per i richiedenti asilo è „richiedente protezione internazionale“.

Persone di contatto: i coordinatori dei centri di mediazione lavoro (Cml)

Cml Bolzano: Yvonne Miotti – e-mail: cml-bolzano@provincia.bz.it

Cml Bressanone-Vipiteno: Klaudia Palfrader – e-mail: cml-bressanone@provincia.bz.it

Cml Merano: Sigrid Wally – e-mail: cml-merano@provincia.bz.it

Cml Egna: Priska Pernstich Steinegger – e-mail: cml-egna@provincia.bz.it

Cml Silandro: Robert Grüner – e-mail: cml-silandro@provincia.bz.it

Cml Brunico: Georg Sapelza – e-mail: cml-brunico@provincia.bz.it

Persona di contatto presso l'Ufficio anziani e distretti sociali: Nadja Schuster – e-mail: nadja.schuster@provincia.bz.it

Opportunità di tirocini per i richiedenti asilo

I tirocini sono disciplinati con delibera della Giunta Provinciale del 18 dicembre 2018, n. 1405, recante "Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale".

L'allegato A della delibera stabilisce i „Criteri per i tirocini formativi e di orientamento attivati dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale“

I richiedenti asilo politico possono svolgere tirocini di orientamento e formazione che hanno lo scopo di favorire l'orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze professionali. Non costituiscono alcun rapporto di lavoro e possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici. Inoltre, vengono offerte adeguate misure di accompagnamento per integrare la formazione al lavoro e sul lavoro. Il personale delle strutture di accogliimento e dei distretti sociali nonché i volontari delle strutture assistono le persone in cerca di un posto di tirocinio.

I tirocini sono regolati da una convenzione, stipulata tra le Aree alla Formazione professionale, la struttura ospitante e la persona beneficiaria. La convenzione, in cui è indicato anche il nominativo della persona di riferimento responsabile nella struttura ospitante, prevede l'elaborazione di un progetto formativo, la valutazione dell'esperienza e l'attestazione delle attività svolte. A seconda del progetto formativo i tirocini possono svolgersi fino ad una durata massima di 500 ore; per consentire il completamento del progetto formativo individuale il tirocinio può essere rinnovato per non più di due volte dalle Aree alla Formazione professionale.

Ai tirocinanti che hanno maturato almeno 40 ore di presenza nella struttura ospitante sono corrisposti per ogni ora di effettiva presenza 4 euro; l'importo è maggiorato di 1,50 euro all'ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza/domicilio o se la distanza all'interno dello stesso comune supera i 5 km. Il pagamento dell'importo complessivo avviene al termine del tirocinio ed è



gestito dagli Uffici preposti presso la Formazione professionale. L'inizio del tirocinio deve essere comunicato all'Ufficio osservazione mercato del lavoro.

Il tirocinio di formazione e orientamento è una misura di accompagnamento inserita all'interno di un progetto formativo più ampio, il quale viene attivato in collaborazione con i servizi o un Ente partner nel momento più opportuno.

Per l'attivazione valgono i seguenti criteri:

- ✓ i richiedenti asilo politico devono possedere una sufficiente conoscenza linguistica in almeno una delle due lingue provinciali;
- ✓ il tirocinio deve essere il più possibile attinente alla formazione e coerente con la precedente carriera professionale e con la visione del futuro della persona.

Persone di contatto per il Centro di coordinamento Formazione continua in lingua tedesca:

Claudius Comploj (Val d'Isarco, Val Pusteria, Bolzano, Bassa Atesina – e-mail: claudius.comploj@provincia.bz.it)

Verena Hilpold (Bolzano e dintorni – e-mail: verena.hilpold@provincia.bz.it)

Elmar Plangger (Burggraviato, Val Venosta, Oltradige, Bolzano – e-mail: elmar.plangger@provincia.bz.it)

Persone di contatto per il Servizio della formazione continua sul lavoro e orientamento professionale in lingua italiana:

Alessandro Emeri (Bolzano e dintorni, Merano e Bressanone) e-mail: alessandro.emeri@provincia.bz.it)

L'allegato B della delibera stabilisce i “Criteri per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo promossi dalla Ripartizione Lavoro a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro”

I rifugiati possono svolgere anche un tirocinio per l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mercato del lavoro. I tirocini sono finalizzati all'assunzione di persone svantaggiate nel mercato del lavoro e possono essere approvati soltanto se il soggetto ospitante fornisce la garanzia che al termine del tirocinio è prevista o prevedibile l'assunzione del tirocinante.

Il tirocinio ha una durata massima di 12 mesi. La struttura ospitante deve erogare al tirocinante una borsa lavoro mensile di almeno 450 euro. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è affiancato da una persona di riferimento designata dalla struttura ospitante nonché da un tutor nominato dalla Ripartizione Lavoro. La struttura ospitante deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni e stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

La convenzione sottoscritta dal tirocinante e dalla struttura ospitante deve essere approvata dalla Ripartizione Lavoro. Il tirocinio può avere inizio solo dopo l'approvazione della convenzione.

Le strutture private ospitanti possono chiedere un contributo provinciale all'Ufficio Servizio lavoro. Il limite massimo è di 80% dell'indennità di partecipazione erogata e non può superare 400 euro mensili. Qualora, al termine del tirocinio non faccia seguito l'assunzione del tirocinante, può essere negata la liquidazione del contributo a favore della struttura ospitante.

Persone di contatto: i coordinatori dei centri di mediazione lavoro (Cml)

Cml Bolzano: Yvonne Miotti – e-mail: cml-bolzano@provincia.bz.it

Cml Bressanone-Vipiteno: Klaudia Palfrader – e-mail: cml-bressanone@provincia.bz.it

Cml Merano: Sigrid Wally – e-mail: cml-merano@provincia.bz.it

Cml Egna: Priska Pernstich Steinegger – e-mail: cml-egna@provincia.bz.it

Cml Silandro: Robert Grüner – e-mail: cml-silandro@provincia.bz.it

Cml Brunico: Georg Sapelza – e-mail: cml-brunico@provincia.bz.it